undefined

# Riassetti, la chance dei patti di famiglia ma le quote vanno sempre liquidate

I NODI DELLA RIPRESA

PASSAGGI GENERAZIONALI



Lo strumento è previsto dal Codice civile ed è utile nella pianificazione futura

Un dossier Cndcec evidenzia tra le questioni anche quella delle azioni senza controllo

*A cura di*
**Davide Cagnoni**
**Angelo D'Ugo**

L'emergenza sanitaria Covid-19 ha dimostrato come eventi imprevisti possano incidere sulle scelte personali e imprenditoriali. Mai come oggi, quindi, risultano di stretta attualità i vantaggi legati a una corretta pianificazione del passaggio generazionale delle imprese. In questo campo il nostro sistema mette a disposizione, tra gli altri, il patto di famiglia (articolo 768-bis Codice civile), strumento tuttavia spesso sottovalutato o comunque poco utilizzato.

Attraverso il patto di famiglia, da predisporre per atto pubblico a pena di nullità (articolo 768-ter Codice civile) l'imprenditore può regolare la successione della propria impresa, trasferendone la titolarità e, conseguentemente, la gestione ai propri discendenti. In particolare, questo istituto garantisce che sull'impresa trasferita non vi siano rivendicazioni da parte degli altri familiari aventi diritto ad una parte dell'eredità dell'imprenditore (divieto di collazione e riduzione), ma anche che siano rispettati i diritti di questi ultimi. L'importanza di tale strumento è stata di recente rimarcata dal Cndcec che il 23 luglio ha diffuso un documento mediante il quale ne ha ripercorso ed approfondito gli aspetti salienti.

**Le parti del contratto**

L'articolo 768-quater, comma 1, Codice civile, stabilisce che al patto di famiglia devono partecipare:

- il titolare dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie (l'imprenditore o il disponente);
- il beneficiario del trasferimento che può essere unicamente un discendente dell'imprenditore;
- i familiari legittimari, ovvero coloro che avrebbero diritto ad una quota di legittima (articolo 536 del Codice).

**La liquidazione**

Il beneficiario dell'azienda o delle partecipazioni deve liquidare (articolo 768-quater, comma 2 , Codice civile) gli altri partecipanti al patto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore delle quote di legittima. In alternativa, i contraenti possono pattuire che la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, in natura.

**Gli aspetti fiscali**

Per il patto di famiglia non è prevista una normativa fiscale specifica. È dunque necessario rifarsi alle norme fiscali generali ed ai chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate (circolari 3/E/2008 e n. 18/E/2013) secondo cui il patto di famiglia è inquadrabile tra gli atti a titolo gratuito. In questo senso, quindi, il trasferimento delle partecipazioni con il patto di famiglia ai fini delle imposte dirette non costituisce fattispecie imponibile in capo al disponente ed ai beneficiari. L'articolo 67, comma 1, lettera c e-bis, del Tuir, infatti, regola unicamente i trasferimenti di partecipazioni a titolo oneroso; consente di tassare solo gli eventuali plusvalori della partecipazione trasferita al momento dell'eventuale successiva cessione onerosa della stessa da parte dei beneficiari; evita la tassazione (ai fini Irpef) delle somme liquidate ai legittimari al fine di evitare la lesione della quota di legittima.

Ai fini delle imposte indirette, non è soggetto all'imposta sulle donazioni se è effettuato a favore dei discendenti; limitatamente al trasferimento di partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il requisito del controllo (articolo 2359, Codice civile); nel caso in cui i discendenti detengano il controllo delle partecipazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il Cndec ha individuato anche alcuni punti che dovrebbero essere chiariti.

**La liquidazione delle quote**

I legittimari non assegnatari devono essere liquidati dal beneficiario del patto. Tuttavia, nella maggior parte dei casi i beneficiari non dispongono di risorse finanziarie sufficienti al contrario dell'imprenditore/disponente. Sarebbe quindi auspicabile un intervento legislativo che preveda che la liquidazione dei legittimari non assegnatari possa avvenire direttamente ad opera del disponente.

**Le partecipazioni non qualificate**

In dottrina è dibattuto, anche se l'articolo 768-bis Codice civile non pone limiti all'entità della partecipazione, se oggetto del patto possano essere anche partecipazioni non qualificate e, quindi, prive del requisito del controllo poiché, in questo caso, si sarebbe di fronte a un'operazione meramente finanziaria, estranea alle esigenze di passaggio generazionale. Sotto questo profilo sarebbe fondamentale un intervento normativo che stabilisca che qualsiasi partecipazione possa essere oggetto di trasferimento nel patto di famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESEMPIO

**1. La situazione iniziale**
Nell'operazione è coinvolto un imprenditore coniugato con due figli. L'obiettivo è il trasferimento dell'azienda di famiglia al figlio interessato a proseguire l'attività (figlio A). La determinazione del valore è affidata alla perizia di un professionista

**2. Situazione patrimoniale**
- Società Alfa Spa: **2.400.000** euro
- Immobile numero 1: **500.000** euro
- Immobile numero 2: **400.000** euro
- Patrimonio mobiliare e liquidità: **800.000** euro
- Valore complessivo patrimonio: **4.100.000** euro

**3. La legittima e il patto di famiglia**
Le quote di legittima riferite al valore dell'azienda sono pari al 25% (cioè **600.000** euro) per il coniuge e ciascuno dei due figli.
La quota disponibile è pari al residuo (altri **600.000** euro, pari sempre al 25%).
Il patto di famiglia può essere così strutturato:
- stipula del trasferimento d'azienda a favore del figlio "A";
- pagamento a favore dell'altro figlio e del coniuge per 600.000 euro ciascuno (quota di legittima sul valore della società);

**4. Vantaggi fiscali**
Il trasferimento di partecipazioni **non è imponibile** in quanto a titolo gratuito. I **plusvalori** emergeranno solo successivamente in caso di cessione a titolo oneroso da parte del beneficiario.
Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce **realizzo di plusvalenze** dell'azienda stessa. I plusvalori emergeranno solo successivamente in caso di cessione a titolo oneroso da parte del beneficiario.
Condizioni:
- trasferimenti effettuati a favore dei **discendenti** e del **coniuge**;
- l'agevolazione opera limitatamente alle partecipazioni attraverso le quali è acquisito o integrato il **requisito del controllo**;
- il beneficiario deve **proseguire l'attività** d'impresa o detenere il controllo per **almeno cinque anni** dalla data del trasferimento

**5. Gli assetti successivi**
Quando si aprirà la successione, occorrerà regolare i rapporti tenendo conto del patto di famiglia:
- quote di legittima pari a 1.025.000 euro sul totale del patrimonio (4.100.000 x 25%);
- il figlio "A" imputa alla propria quota di legittima 1.200.000 (valore della società di 2.400.000 – 1.200.000 corrisposti agli altri legittimari);
- sia l'altro figlio sia il coniuge imputano alla propria quota di legittima 600.000 e hanno diritto a ricevere altri **425.000** euro in beni o in denaro